



# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE DI VICENZA

(ex Tribunale di Bassano del Grappa)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

SILVANO COLBACCHINI

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa

DA

N. 244/15 SENT.

N. 2803/12 R. C.

N. 1138/15 Cron.

N. 260/15 Rep.



con l'avv. Ferdinando de Leonardis

CONTRO

CLIRT COMITATO PER UNA LIBERA INFORMAZIONE  
RADIOTELEVISIVA con l'avv. Domenico Rigo

in punto: altri istituti e leggi speciali

CONCLUSIONI

**di parte attorea:** *“Nel merito voglia l'adito Tribunale dichiarare inesistente dell'assemblea del 14/5/2011 del “COMITATO per una LIBERA INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA”, con sede in Marostica (VI) via T. Vecellio, 5 e di tutti gli atti compiuti dagli organi statutari successivi in quanto adottata da organo non qualificabile come assemblea ai sensi dell'art. 23 cod. civ. per l'esiguo numero di partecipanti rispetto al cospicuo numero degli iscritti e per la mancata dimostrazione dell'effettiva pubblicità della stessa;*

*in via subordinata annullare e comunque accertare e dichiarare l'annullabilità e/o l'inefficacia della delibera dell'assemblea del 14/5/2011 del “COMITATO per una LIBERA INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA”, con sede in Marostica (VI) via T. Vecellio, 5 e di tutti gli atti compiuti dagli organi statutari successivi in quanto tenutasi in*

violazione di quanto previsto dall'art. 6 commi 2 e 3 dello statuto approvato dall'assemblea del 6/9/2009 in relazione con quanto previsto e disposto dagli artt. 20, 21, 23, 36, 39, 2378, 2379 cod. civ. e artt. 2 e 18 Costituzione.”

**di parte convenuta:** “In via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori

*per non avere essi dato prova della loro qualità di socio del convenuto Comitato CLIRT e comunque per i motivi meglio esposti in atti;*


*nel merito, in ogni caso rigettarsi le domande attoree tutte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;*

*Spese rifuse, da calcolarsi ai sensi del D.M. 55/2014 secondo lo “scaglione” di valore indeterminato.”*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 17/12/2012 le persone indicate in rubrica convenivano davanti a questo tribunale il Comitato per una Libera Informazione Radiotelevisiva (Clirt) esponendo:

- di essere soci del Comitato convenuto;
- che nel corso del 2011, su impulso di alcuni associati, erano state poste in essere alcune abnormi, illegittime e irregolari iniziative che avevano provocato dissidi e compromesso l'attività associativa;
- che in particolare era stata convocata una illegittima assemblea



straordinaria in data 14/5/2011 con l'unico intento di *“modificare uno statuto approvato appena due anni prima senza alcun valido argomento se non quello di introdurre delle modifiche tendenti ad accrescere senza motivo ed in modo sproporzionato ed ingiustificato i poteri del consiglio direttivo”*;

- che l'assemblea era stata convocata irregolarmente (prima della scadenza del termine quadriennale stabilito dallo statuto per il rinnovo delle cariche sociali e con modalità approssimative);
- che conseguentemente le deliberazioni assunte in detta assemblea dovevano ritenersi nulle o annullabili.

Tanto premesso, gli attori chiedevano che le deliberazioni assunte nell'assemblea del 14/5/2011 e ogni atto successivo da quelle dipendenti fossero dichiarati nulli (o annullati) e inefficaci.

Il Clirt Comitato per una Libera Informazione Radiotelevisiva, costituitosi nelle forme di rito, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di gran parte degli attori (per non aver corrisposto le quote annuali) e deduceva che sia la convocazione dell'assemblea che le deliberazioni dalla stessa assunte erano del tutto conformi allo statuto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Acquisita la documentazione offerta, rigettata la richiesta di sospensione della delibera, esaurite le incombenze di rito, la causa, ritenuta matura, all'udienza del 26/5/2015 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in rubrica trascritti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da Clirt non è fondata.

Il mancato pagamento delle quote associative non comporta il venir meno della qualità di socio del Comitato convenuto nè secondo lo statuto previgente nè come modificato in occasione dell'assemblea del 14/5/2011. L'art. 6 dello statuto vigente prevede bensì che il mancato versamento della quota associativa annuale è motivo di "esclusione automatica". Tuttavia, l'esclusione dev'essere pur sempre deliberata dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e dev'essere preceduta dall'invito espresso al versamento da parte dell'associazione: condizioni, queste, rimaste indimostrate.

Nel merito la domanda attorea non è fondata.

A detta degli attori l'assemblea del 14/5/2011 sarebbe illegittima in quanto l'elezione del consiglio direttivo sarebbe dovuta avvenire ogni quattro anni e in quanto la convocazione non era avvenuta nelle forme previste dallo statuto.

Lo statuto previgente prevedeva espressamente (art. 6/2° co.) che l'assemblea potesse essere convocata "ogni qualvolta lo stabilisca il consiglio direttivo o su richiesta di un quinto degli associati". La durata quadriennale delle cariche stabilita dall'art.5 deve intendersi come durata 'normale' e nulla impedisce che l'assemblea possa procedere ad "elezioni anticipate", specie in presenza "di una lunga serie di contrasti interni anche tra i membri del consiglio direttivo - che sono proseguiti successivamente fino a sfociare nel corso degli ultimi mesi in denunce all'A.G." (atto di citazione, pagina 4).

La facoltà dell'assemblea di modificare lo statuto era espressamente prevista dall'art.7 lett. e) dello statuto previgente.



«Quanto alle modalità della convocazione l'art. 6/3° co. prevedeva che *“la convocazione avverrà mediante invito del Presidente da spedire a mezzo posta, anche elettronica, o mediante pubblicazione nel sito internet dell'Associazione dell'invito medesimo almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione”*.

La documentazione dimessa dal convenuto (dal quale si evince che l'invito a partecipare all'assemblea venne anche pubblicizzato su giornali e via radio) attesta l'avvenuta adeguata pubblicizzazione della convocazione, per la quale era sufficiente, a termine di statuto, la sola pubblicazione dell'invito nel sito internet dell'associazione.

Infine le accuse di assenza di democraticità e di solidarietà sociale delle norme statutarie introdotte dall'assemblea del 14/5/2011 appaiono apodittiche e inconsistenti.

Per tali motivi la domanda attorea va respinta e gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese di lite.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni altra o diversa domanda o eccezione respinta, così decide:

RIGETTA la domanda attorea siccome infondata.

CONDANNA gli attori al pagamento in favore di Clirt delle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Bassano del Grappa 21 settembre 2015

Il Funzionario Giudiziario

*Daria Mosca*



Il giudice

*Silvano Colbacchini*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
12-10-2015

Il Funzionario Giudiziario

*Daria Mosca*